

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 14 marzo 2011)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 27

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 21 luglio 2010

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)
E DEGLI ENTI REGIONALI PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 22 marzo 2011)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 22 marzo 2011 ha esaminato il testo della proposta di legge n. 27/10 avente ad oggetto "Riordino degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e degli Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Graziano Fioretti;

Vista la relazione di cui all'allegato A facente parte integrante del presente atto;

Ritenuto per i motivi espressi nell'allegato suddetto di dover deliberare in merito;

Visti gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL

esprime parere contrario

sull'atto in oggetto per le ragioni indicate nelle relazione allegata, che costituisce parte integrante del presente parere.

Il Presidente
Graziano Fioretti

ALLEGATO A

Il CREL, analizzata la relazione alla pdl 27/10 licenziata dalla 1° Commissione, esprime parere contrario, in quanto le modifiche apportate al testo proposto dalla Giunta regionale indeboliscono la scelta volta a perseguire, da un parte gli obiettivi di contenimento della spesa e di riduzione dei costi della politica, abolendo i Consigli di Amministrazione e individuando i direttori tra i dirigenti della Regione, dall'altra di assicurare la piena e diretta attuazione degli indirizzi della Regione, garantendo uniformità ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

Il CREL, nel condividere le proposte di contenimento e razionalizzazione della spesa, contenute nella pdl 27/10 evidenzia, però, che tale obiettivo va perseguito attraverso la presentazione di due differenti percorsi normativi di riordino, corrispondenti alle differenti funzioni degli ERSU e degli ERAP.

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riordino dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- b) Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)**1 . Identico****Art. 1 bis**
(*Consulta regionale degli studenti*)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 38/96 è inserito il seguente:

“Art 5 bis - (*Consulta regionale degli studenti*).

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la *Consulta regionale degli studenti*.

2. La *Consulta* è composta da:

- a) quattro membri designati dal Consiglio studentesco dell'Università politecnica delle Marche tra i componenti del Consiglio medesimo;
- b) tre membri designati dal Consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, tra i componenti del Consiglio medesimo;
- c) due membri designati dal Consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Camerino tra i componenti del Consiglio medesimo;
- d) due membri designati dal Consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Macerata tra i componenti del Consiglio medesimo.

3. Nella *Consulta* va garantita la presenza di almeno uno studente delle sedi distaccate delle Università marchigiane.

4. La *Consulta* è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni; i suoi membri decadono se viene meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi indicati al comma 2.

5. Ai fini della costituzione della *Consulta*, il dirigente della struttura regionale competente richiede agli organismi indicati al comma 2 le designazioni di loro spettanza. Le designazioni suddette devono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la *Consulta* è costituita se le desi-

Art. 2

(Sostituzione degli organi di amministrazione)

1. I Presidenti e i Consigli di amministrazione degli ERSU e degli ERAP sono rispettivamente sostituiti da un Direttore, che rappresenta l'ente e ne esercita i poteri di governo e di gestione.

2. Il Direttore di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto:

- a) della natura e delle caratteristiche dell'incarico da ricoprire;
- b) della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- c) del curriculum professionale;
- d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

3. Il Direttore dell'ERSU assicura forme di consultazione con l'Università, il Comune sede dell'Università medesima e con la rappresentanza degli studenti sull'organizzazione e gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

4. Il Direttore dell'ERAP assicura forme di consultazione con gli enti locali interessati.

gnazioni pervenute consentono la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salve le successive integrazioni.

6. La Consulta esprime parere e formula proposte in merito al piano regionale indicato all'articolo 4.

7. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale possono richiedere alla Consulta pareri in merito ad atti diversi da quelli indicati al comma 5.

8. I pareri indicati ai commi 5 e 6 sono espressi entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono favorevoli.

9. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Nella prima riunione la Consulta elegge il Presidente ed il Vicepresidente.

10. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Consulta medesima.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 1 dell' articolo 15 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione dell'ERSU e può essere riconfermato.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 38/96 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore è scelto tra i dirigenti dell'ERSU, i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico. La scelta del direttore è comunque effettuata, dando priorità ai dirigenti dell'ERSU, sulla base dei seguenti criteri:

- a) formazione culturale e capacità professionali del singolo dirigente;
- b) curriculum professionale;
- c) risultati conseguiti in precedenti incarichi.”.

3. Il Direttore dell'ERSU assicura forme di consultazione con l'Università, il Comune sede dell'Università medesima e con la rappresentanza degli studenti sull'organizzazione e gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

4. Identico

Art. 2 bis**(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 36/2005)**

1. Il comma 2 dell' articolo 24 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dall' Assemblea legislativa regionale con facoltà per ogni consigliere di votare solo due nominativi”.

Art. 2 ter**(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 36/2005)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 36 /2005 è aggiunto il seguente:

“1bis. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra i dirigenti dell'ERAP, i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico. La scelta del direttore è comunque effettuata, dando priorità ai dirigenti dell'ERAP, sulla base dei seguenti criteri:

- a) formazione culturale e capacità professionali del singolo dirigente;
- b) curriculum professionale;
- c) risultati conseguiti in precedenti incarichi.”.

Art. 2 quater**(Modifiche all' articolo 32 della l.r. 36/2005)**

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 36/ 2005 le parole: “100 euro” sono sostituite dalle parole: “30 euro”.

Art. 2 quinquies**(Modifiche alla l.r. 13 /2004)**

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale), prima del comma 1 è inserito il seguente:

“01. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedendo in particolare a verificare la conformità dell'attività svolta con la normativa in vigore e con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta medesima.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, sono sottoposti al controllo preventivo della

Art. 3*(Norme transitorie e finali)*

1. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale nomina i Direttori di cui all'articolo 2, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tali nomine i poteri di governo e di gestione sono svolti dai Direttori dei rispettivi Enti, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi.

3. L'incarico di Direttore degli enti di cui alla presente legge è conferito prioritariamente ad un dirigente dell'ente interessato, ai dirigenti regionali previo distacco e ai dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al Direttore si applicano le norme della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.

5. Il trattamento economico omnicomprensivo del Direttore degli enti di cui alla presente legge è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali degli enti medesimi e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

6. La struttura organizzativa regionale competente nella materia in cui opera ciascun ente

Giunta regionale, che li approva con apposita deliberazione entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, trascorso il quale gli atti medesimi divengono comunque esecutivi. Nel caso in cui siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine per il controllo decorre dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni chiesti.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2004 le parole: “dei bilanci,” sono soppresse.

Art. 3*(Norme transitorie e finali)*

1. L'indennità mensile di carica e l'indennità di presenza del Presidente, del Vice Presidente, dei Componenti del Consiglio di amministrazione e del revisore unico degli ERSU sono ridotte del dieci per cento rispetto all'importo percepito alla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. L'indennità mensile di carica del Presidente, del Vice Presidente, dei Componenti del Consiglio di amministrazione e del revisore unico degli ERAP è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale nomina i Direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. 38/1996 così come modificato dall' articolo 2 e all' articolo 28 della l.r. 36/2005 come modificato dall' articolo 2 ter entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dirigente della struttura regionale competente richiede le designazioni indicate al comma 5 dell' articolo 5 bis, come inserito dall'art. 1 bis della presente legge.

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

ne verifica periodicamente i costi di funzionamento, valutandone la congruità in relazione alla funzionalità delle attività svolte.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare, per il funzionamento della struttura organizzativa, nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e degli enti interessati. I dirigenti nominati Direttori non possono essere sostituiti.

8. I collegi dei revisori dei conti dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60 sono sostituiti da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale.

9. Fino alla nomina di cui al comma 8 e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.

7. Identico

7 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le funzioni che sono esercitate da uno degli ERSU anche in nome e per conto degli altri, indicando altresì l'ERSU incaricato del loro svolgimento e precisandone le modalità. La medesima disposizione si applica anche agli ERAP.

8. Identico

9. Identico

9 bis. Gli ERSU assicurano forme di consultazione con i Comuni ove le università hanno sedi distaccate. Gli ERAP assicurano forme di consultazione con gli enti locali interessati.

9 ter. Gli organi degli ERSU e degli ERAP operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino al 24 maggio 2011.

9 quater. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), non possono essere presentate nuove candidature. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge purchè in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 34/1996, nonché i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare:

- a) l'articolo 15 della l.r. 38/1996;
- b) l'articolo 28 della l.r. 36/2005.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e in particolare:

- a) ~~l'articolo 15 della l.r. 38/1996;~~
- b) ~~l'articolo 28 della l.r. 36/2005.~~
- c) **la lettera f) del comma 1 dell' articolo 25 della l.r. 36/2005.**

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. **Identico**